



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo

Informazioni generali e istruzioni

Il presente modulo deve essere completato:

- i. sia per una persona fisica titolare di conti (di seguito «titolare di conti»);
- ii. sia per un detentore del controllo di un'entità non finanziaria («NFE») passiva titolare di conti o di un'entità d'investimento sottoposta a gestione professionale residente in una giurisdizione non partecipante (di seguito «entità titolare di conti»);
- iii. sia per una ditta individuale.

1. Contesto generale

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni (di seguito «SAI») e dello standard comune di comunicazione (Common Reporting Standard, di seguito «CRS») dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito «OCSE»), la Union Bancaire Privée UBP SA (di seguito la «Banca») è tenuta, ai sensi delle leggi e delle normative svizzere in vigore, a raccogliere alcune informazioni relative segnatamente alla residenza fiscale dei titolari di conti e, in alcuni casi, dei «detentori del controllo di un'entità titolare di conti» (di seguito «detentori del controllo», cfr. la definizione in appendice).

Le definizioni riportate in appendice sono intese come aiuto alla compilazione del presente modulo, per identificare il detentore del controllo e comprendere alcuni termini specifici relativi al SAI.

Se il titolare di conti/il detentore del controllo è residente fiscale in uno o più Paesi firmatari di un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera¹, dal 2018 (in base ai dati raccolti dal 1° gennaio 2017) la Banca comunicherà alle autorità fiscali svizzere le informazioni relative:

- i. al titolare di conti/detentore del controllo;
- ii. al(i) conto(i) finanziario(i) del titolare di conti/al(i) conto(i) finanziario(i) a cui è legato il detentore del controllo, quali, in particolare, il saldo e i proventi in date precise.

Tali informazioni saranno quindi trasmesse alle autorità fiscali del Paese o dei Paesi di residenza fiscale del titolare di conti/del detentore del controllo.

Nell'ambito del SAI, se il titolare di conti/il detentore del controllo non è residente in un Paese firmatario di un accordo con la Svizzera, alle autorità fiscali svizzere non verrà trasmessa alcuna informazione riguardante tali persone. Conseguentemente, non avverrà alcuno scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali del Paese o dei Paesi di residenza fiscale del titolare di conti/del detentore del controllo. Tuttavia, a determinate condizioni, alcune informazioni potrebbero essere comunicate alle autorità fiscali del titolare di conti/del detentore del controllo, nell'ambito di una richiesta basata, segnatamente, su una convenzione sulla doppia imposizione. **In tale contesto, dette informazioni potrebbero riguardare anche i conti chiusi.**

2. Istruzioni per la compilazione del modulo

Le autorità fiscali svizzere richiedono alla Banca di determinare lo status dei titolari di conti e del detentore del controllo secondo il CRS. Di conseguenza, la Banca chiede ai titolari di conto/al detentore del controllo di completare tutte le parti del presente modulo. Si prega di utilizzare un modulo separato per ogni persona.

Il presente modulo ha importanti conseguenze fiscali e giuridiche per Lei e per la Banca: si prega di completarlo con la massima accuratezza e, se necessario, ricorrendo ai servizi di un consulente fiscale professionista. Il presente modulo, o qualsiasi spiegazione scritta o verbale ad esso afferente, non costituisce in alcun caso una consulenza fiscale: in caso di domande sul presente modulo o sullo status di residenza fiscale del titolare di conti/del detentore del controllo, la esortiamo a rivolgersi a un consulente fiscale o alle autorità fiscali.

Si prega inoltre di considerare quanto segue:

- ◆ **Il presente modulo è destinato unicamente alla documentazione delle persone fisiche titolari di conti o dei detentori del controllo (il presente modulo deve comunque essere utilizzato anche per una ditta individuale).**
- ◆ Qualora la residenza fiscale del titolare di conti/del detentore del controllo non possa essere chiaramente stabilita applicando le disposizioni del SAI, si prega di notare che la Banca dovrà dichiarare il Titolare di conti/il detentore del controllo sulla base degli indizi di residenza fiscale definiti nel CRS. Qualora gli indizi di residenza fiscale facciano apparire un legame con una o più giurisdizioni oggetto di comunicazione, le informazioni relative al titolare di conti/al detentore del controllo potrebbero essere trasmesse a ciascuna di tali giurisdizioni.

¹ L'elenco dei Paesi aggiornato può essere consultato al seguente link: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html/>



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

- ◆ In caso di cambiamento di circostanze che renda inesatte le informazioni contenute nel presente modulo, si prega di fornire alla Banca, entro 30 giorni dalla data di tale cambiamento, un nuovo modulo di autocertificazione debitamente aggiornato.
- ◆ Se Lei è contribuente negli Stati Uniti oppure se ha altri rapporti con gli Stati Uniti, è possibile che rientri nella categoria «US Person» ai sensi della normativa dell'autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», di seguito «IRS»). In tal caso deve compilare il modulo W-9 dell'IRS accompagnato dal consenso all'esonero dal segreto bancario «US Tax Compliance Declaration & Consent to Report (FATCA)».

Parte 1 – Identificazione del titolare di conti/del detentore del controllo

La Banca si riserva il diritto di respingere il presente modulo qualora contenga informazioni contraddittorie rispetto a quelle in suo possesso.

A. Cognome _____

Cognome di nascita
(se diverso) _____

Nome _____

B. Data di nascita _____

C. Luogo di nascita _____

D. Paese di nascita _____

E. Nazionalità _____

F. Indirizzo permanente di domicilio (non utilizzare indirizzi di caselle postali o «per il tramite di»)

Indirizzo, riga 1 _____ N° _____

Indirizzo, riga 2 _____

Codice postale _____ Città _____

Cantone, regione,
dipartimento _____

Paese _____



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Parte 2 – Paese(i)/giurisdizione(i) di residenza fiscale e codice(i) di identificazione fiscale («TIN») associato(i)

Si prega di compilare la seguente tabella indicando (i) **tutti** i Paesi/**tutte** le giurisdizioni nei/nelle quali Lei, in qualità di titolare del conto/detentore del controllo, è residente fiscale e (ii) il codice di identificazione fiscale (di seguito «TIN») o un codice equivalente del titolare di conti/detentore del controllo per ogni Paese/giurisdizione menzionato(a). **È obbligatorio indicare tutti i Paesi/tutte le giurisdizioni interessati(e).**

Ciascun Paese/ciascuna giurisdizione definisce la residenza fiscale secondo le proprie norme. In proposito, nel portale «Automatic Exchange Portal» dell'OCSE dedicato al SAI², sono state messe a disposizione informazioni riguardanti le norme in materia di ricongiungimento di una persona fisica a una residenza fiscale nel/nei suddetto(i) Paese(i) o nella(e) suddetta(e) giurisdizione(i). **Per una definizione completa del termine «Paese/giurisdizione di residenza fiscale» e dei termini utilizzati nel prosieguo, far riferimento all'allegato.**

Qualora nella tabella non possa essere indicato un TIN per ogni Paese/giurisdizione, si prega di precisarne il motivo nella colonna di destra.

Motivo A – il Paese/la giurisdizione di residenza fiscale citato(a) non attribuisce codici TIN ai suoi residenti.

Motivo B – il titolare di conti/il detentore del controllo non è in grado di ottenere un codice TIN o un codice equivalente o l'ottenimento è in corso (nel qual caso si prega di precisare il motivo per cui il codice TIN non ha potuto (ancora) essere ottenuto). Se il codice TIN è in corso di ottenimento, lo stesso dovrà essere fornito alla Banca entro 90 giorni.

Motivo C – il codice TIN non è richiesto (nota: selezionare questo motivo soltanto se la legislazione interna del Paese/della giurisdizione in questione non impone di chiedere il codice TIN emesso da tale Paese/giurisdizione).

	Paese/giurisdizione di residenza fiscale ³	Codice TIN	Se non è stato indicato il TIN, si prega di precisarne il motivo (A, B o C).
1			
2			
3			

Firmando il presente modulo, Lei certifica che, in quanto titolare del conto/detentore del controllo identificato nella Parte 1, è residente fiscale unicamente nel/nei Paese(i)/nella(e) giurisdizione(i) in questione.

² Consultare le norme in materia di ricongiungimento per Paese/giurisdizione al seguente link : <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

³ Se il titolare di conti/il detentore del controllo è residente fiscale in più di tre Paesi/giurisdizioni, utilizzare e firmare una pagina separata. Tale pagina supplementare sarà quindi parte integrante del presente modulo.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Parte 3 – Dichiarazioni e firma

Prendo atto che le informazioni da me fornite sono soggette alle leggi e alle normative svizzere in materia di scambio automatico di informazioni che disciplinano come la Banca possa utilizzare e condividere tali informazioni.

Riconosco che le informazioni fornite in questo modulo e le informazioni concernenti il/i conto(i) finanziario(i) possono essere comunicate alle autorità fiscali svizzere, quindi scambiate con le autorità fiscali di un altro Paese/di un'altra giurisdizione o di altri Paesi/altre giurisdizioni dove io in qualità di titolare di conti/detentore del controllo sono residente fiscale qualora tale/tali Paese(i)/giurisdizione(i) abbia/abbiano sottoscritto accordi con la Svizzera per scambiare informazioni sui conti finanziari.

In caso di cambiamento di circostanze che renda inesatte le informazioni contenute nel presente modulo, mi impegno a fornire alla Banca, entro 30 giorni dalla data di tale cambiamento, un nuovo modulo di autocertificazione debitamente aggiornato. Prendo atto che una mancata rettifica delle informazioni da parte mia implica la possibilità che le informazioni relative ai conti finanziari siano trasmesse a un(a) Paese/giurisdizione diverso(a) da quello(a) in questione, con possibili conseguenze fiscali spiacevoli per me, in quanto titolare di conti/detentore del controllo.

Inoltre, in caso di cambiamento delle circostanze, sono cosciente del fatto che la suddetta relazione con la Banca possa essere disdetta qualora io, in quanto titolare di conti detentore del controllo, non soddisfi l'obbligo di presentare la documentazione pertinente richiesta al fine di determinare il mio/la mia Paese/giurisdizione di residenza fiscale.

Dichiaro e certifico che tutte le informazioni fornite nel presente modulo sono corrette e complete e, con il presente documento, mi impegno a garantire qualunque danno che la Banca possa subire nel caso in cui le informazioni contenute nel presente modulo si rivelino errate o non veritiere.

Sono consapevole che, ai sensi dell'articolo 35 della legge federale svizzera sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), il fatto di fornire intenzionalmente informazioni non corrette in un modulo di autocertificazione o di non segnalare, mediante un nuovo modulo di autocertificazione aggiornato, qualunque cambiamento, o ancora di fornire informazioni non corrette su qualunque cambiamento delle circostanze è passibile di sanzioni penali.

Data

Firma

Esclusivamente a uso interno (conferma del responsabile clientela)

Data

Trigramma

Firma



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Appendice

«Attività finanziaria»

Il termine «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti assicurativi o contratti di rendita. Il termine «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

«Conto finanziario» («Financial Account»)

L'espressione indica un conto aperto presso un'istituzione finanziaria e comprende i conti di deposito, i conti di custodia, i titoli di partecipazione o di credito di alcune entità d'investimento, nonché i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti di rendita.

«Conto oggetto di comunicazione» («Reportable Account»)

Conformemente al CRS (cfr. nota al termine dell'allegato), si tratta di un conto detenuto da una o più «persona(e) oggetto di comunicazione» («Reportable Person(s)») o da una NFE passiva di cui uno o più «detentore(i) del controllo» («Controlling Person(s)») sia/siano una persona(e) oggetto di comunicazione.

«Detentore del controllo» («Controlling Person»)

L'espressione «detentore del controllo» designa le persone fisiche che esercitano un controllo su un'entità.

Tale espressione deve essere interpretata conformemente all'applicazione svizzera delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), vale a dire, per quanto riguarda le relazioni bancarie in Svizzera, conformemente alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16).

Per entità diverse dalle entità operative (p.es. società di sede), tutti i beneficiari effettivi devono essere identificati non essendo prevista per tali entità alcuna soglia minima per quanto concerne il capitale o i diritti di voto.

Per le entità operative, la CDB 16 precisa che al fine di identificare i detentori del controllo di un'entità operativa (sulla base del modulo K), è necessario eseguire i seguenti passaggi:

- i. Determinare se vi siano delle persone fisiche che detengono il 25% o più dei diritti di voto o del capitale nell'entità. In caso di detenzione indiretta, la soglia del 25% deve essere raggiunta a livello dell'entità intermedia e la persona fisica deve detenere almeno il 50% dei diritti di voto o del capitale dell'entità intermedia o controllare tale entità tramite altri mezzi. Non occorre applicare la trasparenza per le entità intermedie che fanno parte delle eccezioni all'identificazione dei detentori del controllo secondo le procedure AML/KYC (p.es. le entità quotate in borsa, incluse le filiali a controllo maggioritario, le autorità pubbliche, le banche e altri intermediari finanziari come i soci contraenti o le società di persone semplici).
- ii. Se non è stato possibile identificare alcun soggetto di cui al punto (i), occorre stabilire se esista una persona che eserciti il controllo dell'entità con altri mezzi (p.es. accordo tra azionisti, influenza dominante di un prestatore).
- iii. Se non è stato possibile identificare alcun soggetto di cui ai punti (i) e (ii), la persona che svolge la funzione gerarchicamente più elevata sarà identificata come il detentore del controllo dell'entità.

Secondo la CDB 16, si ritiene che esercitino un'attività operativa le società che (contrariamente alle società di sede) esercitano un'attività di negoziazione, di produzione o di prestazione di servizi.

Nel caso di un trust, il termine designa il o i costituente(i) (settlor), l'amministratore o gli amministratori fiduciario(i) (trustee), il o i protettore(i) (protector), il o i beneficiario(i) oppure il o i membro(i) di una categoria/di categorie di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che eserciti in ultimo luogo un controllo effettivo sul trust. Nel caso di un istituto giuridico che non sia un trust, il termine indica le persone la cui situazione è equivalente o analoga. I membri, definiti unicamente secondo delle caratteristiche, di una categoria di beneficiari non devono essere trattati come detentori del controllo fintantoché la persona non sia nominativamente nota (dopodiché verranno applicate le norme per i beneficiari noti nominativamente, a seconda del tipo di diritto). Un beneficiario discrezionale nominativamente noto è considerato detentore del controllo solo per gli anni civili o altri periodi di riferimento idonei durante i quali la persona riceve effettivamente una distribuzione. Un beneficiario discrezionale dovrà, quindi, essere documentato tramite il modulo «Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo» per l'anno durante il quale riceve la sua prima distribuzione.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Appendice

Nota: I trustee e i protector che sono entità («Corporate Trustee» e «Corporate Protector») non sono tenuti a identificare i propri detentori del controllo. Per contro, i settlor o i beneficiari di un trust o di una fondazione (o di un altro istituto giuridico equivalente) sono tenuti a identificare i propri detentori del controllo. **Di conseguenza, per esempio, un'entità sottostante di un trust, una fondazione o altro istituto giuridico, il cui settlor o beneficiario sia un'entità, deve identificare i detentori del controllo del settlor-entità o del beneficiario-entità e comunicarli alla Banca in quanto propri detentori del controllo.**

Conformemente alle disposizioni concernenti il SAI, le informazioni relative ai detentori del controllo sono richieste soltanto se l'entità titolare di conti è:

- i. Una NFE passiva,
- ii. un'entità d'investimento sottoposta a gestione professionale in una «giurisdizione non partecipante» («Non-participating Jurisdiction»).

«Entità» («Entity»)

Indica una persona giuridica o un istituto giuridico che può essere una società di capitali («corporation»), un'organizzazione, una società di persone («partnership»), un «trust» o una fondazione.

«Entità d'investimento gerente» («Managing Investment Entity»)

Per «entità d'investimento gerente» si intende ogni entità che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

- i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, banconote, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci;
- ii. gestione individuale o collettiva di portafogli; oppure
- iii. altre attività d'investimento, di amministrazione o di gestione di attività finanziarie o di denaro per conto di terzi.

Un'entità svolge principalmente una o più attività descritte sopra se il reddito lordo dell'entità generato dalle corrispondenti attività è uguale o superiore al 50% del suo reddito lordo nel più breve dei due periodi seguenti: (i) il triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello durante il quale viene effettuata la determinazione o (ii) il periodo di esistenza dell'entità.

«Entità d'investimento sottoposta a gestione professionale» («Professionally Managed Investment Entity»)

L'espressione «entità d'investimento sottoposta a gestione professionale» designa qualsiasi entità il cui reddito lordo derivi principalmente da attività d'investimento, di reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un istituto di deposito, un istituto di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità d'investimento «gerente».

Il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente ad attività d'investimento, di reinvestimento o di negoziazione di attività finanziarie se il reddito lordo dell'entità generato dalle corrispondenti attività è uguale o superiore al 50% del suo reddito lordo nel più breve dei due periodi seguenti: (i) il triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello durante il quale viene effettuata la determinazione o (ii) il periodo di esistenza dell'entità.

Un'entità è considerata come «sottoposta a gestione professionale» se l'Entità gerente si dedica, direttamente o indirettamente per il tramite di un altro prestatore di servizi, a una delle seguenti attività o operazioni per conto dell'entità gestita:

- i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, banconote, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci;
- ii. gestione individuale o collettiva di portafogli; oppure
- iii. altre attività d'investimento, di amministrazione o di gestione di attività finanziarie o di denaro per conto di terzi.

Tuttavia, un'entità non è sottoposta a gestione professionale se l'entità gerente non dispone dell'autorità discrezionale per gestire (in toto o parzialmente) gli attivi dell'entità. Di conseguenza, un'entità sarà considerata come gestita secondo criteri professionali da un'entità se quest'ultima dispone di un potere discrezionale per gestire (in toto o parzialmente) gli attivi della prima, quand'anche non gestisca l'entità in quanto tale.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Appendice

Inoltre, un'entità non sarà considerata un'entità gerente se si limita a fornire servizi amministrativi come, per esempio, servizi di segreteria («secretarial services»), di agente registrato («registered office», «registered agent services»), di preparazione di stati finanziari o di dichiarazioni d'imposta, di contabilità, di azionista prestanome («nominee shareholder») o se si limita ad eseguire le istruzioni in maniera non autonoma e non discrezionale.

Qualora un'entità sia gestita da una combinazione di istituti finanziari, di NFE o di persone (fisiche), la stessa è considerata come gestita da un'entità che è un'istituzione finanziaria.

«Entità non finanziaria (NFE)»

Il termine designa ogni entità che non sia un'istituzione finanziaria.

«Entità non finanziaria (NFE) passiva» («Passive NFE»)

Il termine «NFE passiva» designa una NFE che non è una NFE attiva. Inoltre, un titolare di conti che è un'entità d'investimento sottoposta a gestione professionale e situata in una giurisdizione non partecipante dal punto di vista della Svizzera è anche considerato un titolare di conti di una NFE passiva secondo il CRS.

«Giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction»)

L'espressione «giurisdizione oggetto di comunicazione» designa un Paese/una giurisdizione con cui la Svizzera ha stipulato un accordo che obbliga quest'ultima a fornire le informazioni sui residenti di tale Paese/giurisdizione e sui loro conti (conti oggetto di comunicazione). Le giurisdizioni oggetto di comunicazione sono riportate nel seguente elenco: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html>

«Paese/giurisdizione di residenza fiscale»

In generale, un individuo è considerato residente fiscale in un Paese/una giurisdizione qualora, in virtù delle leggi di tale Paese/giurisdizione (ivi comprese le convenzioni fiscali), l'individuo paghi o debba pagare delle imposte sui propri redditi complessivi per via del proprio domicilio, della propria residenza o di qualsiasi altro criterio di natura simile (vale a dire assoggettamento illimitato) e non solo su delle fonti di reddito proveniente dal Paese/dalla giurisdizione in questione.

La residenza fiscale di un'entità si definisce in rapporto alla legislazione interna della giurisdizione con cui ha un legame. Come norma generale, un'entità verrà considerata residente fiscale di una giurisdizione qualora, in virtù della legislazione di tale giurisdizione, sia assoggettata all'imposta in detta giurisdizione per via del proprio luogo di costituzione o di organizzazione, dell'indirizzo della propria sede sociale, dello proprio ufficio principale o della propria sede di direzione effettiva (vale a dire assoggettamento illimitato). Per contro, un'entità non è considerata residente fiscale di una giurisdizione se non in presenza di un'attività stabile in tale giurisdizione.

Nel caso di un trust che è un'istituzione finanziaria, (che sia o meno fiscalmente residente in una giurisdizione partecipante), il trust è considerato come soggetto alla competenza di una giurisdizione partecipante se uno o più dei suoi fiduciari è/sono residente(i) in tale giurisdizione partecipante, a meno che il trust non fornisca tutte le informazioni che devono essere comunicate (in applicazione del CRS relativamente ai conti oggetto di comunicazione mantenuti dal trust) a un'altra giurisdizione partecipante per via della residenza fiscale del trust in tale giurisdizione partecipante.

In caso di conflitto di residenza fra più giurisdizioni, è opportuno far riferimento alle convenzioni sulla doppia imposizione applicabili fra le giurisdizioni in questione al fine di determinare quale debba essere la giurisdizione prevalente.

Per maggiori informazioni sulle norme in materia di residenza fiscale applicabili nei Paesi dell'OCSE, consultare il seguente link: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

«Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction Person»)

Si tratta di una persona che è residente fiscale in una/più giurisdizione(i) oggetto di comunicazione ai sensi delle leggi tributarie di questa(e) giurisdizione(i) – in riferimento alla legislazione locale del Paese dove la persona ha sede, è costituita o gestita. In generale, un'entità che non ha residenza a fini fiscali (ad es. una società di persone («partnership») fiscalmente trasparente) è considerata residente nella giurisdizione in cui si trova la sua sede direzionale effettiva.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Autocertificazione della residenza fiscale per le persone fisiche titolari di conti e per i detentori del controllo (seguito)

Appendice

«Persona oggetto di comunicazione» («Reportable Person»)

Il termine designa una «persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction Person») che non sia:

- i. una società di capitali («corporation») i cui titoli sono negoziati regolarmente su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- ii. una società di capitali («corporation») che è un'entità correlata a una società di capitali di cui al punto i;
- iii. un'entità governativa;
- iv. un'organizzazione internazionale;
- v. una banca centrale; oppure
- vi. un'istituzione finanziaria (fatta eccezione per le entità d'investimento descritte al capoverso A(6) b) della sezione VIII dello standard CRS che non sono istituzioni finanziarie di una giurisdizione partecipante; queste entità d'investimento sono considerate NFE passive).

«TIN»

Indica il codice di identificazione fiscale o, in mancanza di esso, il suo «equivalente funzionale». Il TIN è una combinazione unica di lettere e/o numeri attribuita da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e serve a identificare la persona fisica o l'entità con lo scopo di applicare le leggi tributarie di tale giurisdizione. Per maggiori dettagli sui TIN riconosciuti si invita a consultare il sito dell'OCSE, in particolare il portale chiamato «Automatic Exchange Portal» (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>). Alcune giurisdizioni non emettono TIN. Tuttavia, tali giurisdizioni utilizzano spesso un altro numero a elevata integrità con una funzione equivalente («equivalente funzionale»). A titolo d'esempio, per le persone fisiche può trattarsi del numero della previdenza sociale o dell'assicurazione, di un codice o di un numero di carta d'identità o di identificazione personale o di servizio o ancora di un numero di registrazione come residente.

«Titolare di conti» («Account Holder»)

Per il presente modulo, il titolare di conti è la persona fisica che è il beneficiario effettivo del conto finanziario.

Il termine «titolare di conti» comprende altresì il beneficiario effettivo di una ditta individuale titolare del conto finanziario.

Una persona (che non sia un'istituzione finanziaria) che detiene un conto finanziario per conto o a favore di un'altra persona in qualità di mandatario, depositario, prestanome («nominee»), firmatario, consulente in investimenti, intermediario o tutore legale, non è considerata il titolare di conti; in questo caso l'altra persona è il titolare di conti. Per quanto riguarda un conto congiunto, ogni cointestatario è considerato titolare di conti.

Nota: maggiori dettagli sono reperibili nello standard comune di dichiarazione dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari («CRS» - Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) e nei commenti allegati e presso le autorità locali. Questi documenti sono consultabili (in francese e in inglese) sul sito dell'OCSE, nella sezione relativa allo scambio automatico di informazioni (<http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/>). In caso di domande, si prega di rivolgersi a un consulente fiscale o alle autorità fiscali del proprio Paese.